



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE
Denominata

TANA LIBERI TUTTI - APS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominata TANA LIBERI TUTTI – APS di seguito indicato con il termine "Associazione".

La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Piadena Drizzona (Cr). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal presente statuto.

4. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE

SECONDA

Denominazione

TANA LIBERI TUTTI - APS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominata TANA LIBERI TUTTI - APS di seguito indicata con il termine "Associazione".

La stessa Associazione di Promozione Sociale (di seguito APS) avrà sede in ... ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della concessione della qualifica di ente dell'istruzione proposta.

2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a ... di democrazia, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, in favore della partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di ... (C) Il trattamento della sede legale dell'Ente dello stesso Comune non comporta nessuna limitazione e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in base a quanto previsto dal presente statuto.

4. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento



dell'Associazione.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di realizzare uno "spazio" di relazioni immersivo, nel quale fantasia e immaginazione trovino spazio e siano stimolate; nel quale la cultura, il teatro e l'arte in generale diventino gli strumenti principali di un percorso di crescita e formativo per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. Uno spazio pubblico per l'esposizione e la valorizzazione delle scenografie e degli elementi scenici realizzati da Giovanni Braga nel corso degli anni che sia flessibile, aperto ai cambiamenti, modulabile a seconda delle esigenze del momento. L'idea è quella di dare vita ad una sorta di *museo dinamico* e coinvolgente in cui il teatro, la narrazione che scaturisce da ogni scenografia e le attività proposte stimolino la mente e i sensi, sviluppino la creatività, lo stupore e il piacere per l'arte e la bellezza, necessari per la formazione dei cittadini di domani.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettere **D, I, F, K, U** dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive



Lo statuto costituisce il regolamento fondamentale di comportamento dell'Associazione e viene adottato dalla assemblea dei soci.

4. In caso di conflitto tra le disposizioni costitutive e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di realizzare uno "spazio" di relazioni intermedie, nel quale famiglie e organizzazioni trovano spazio e sono stimolate, nel quale la cultura è diffusa e l'arte è Generalmente diventa gli strumenti principali di un percorso di crescita e formativo per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. Uno spazio pubblico per l'esposizione e la valorizzazione delle scoperte e degli elementi storici (realizzati da Giovanni Bregno nel corso degli anni che sia flessibile, aperto ai cambiamenti, modulabile a seconda delle esigenze del momento. L'idea è quella di una vita ad una scala di misura umana e coinvolgente in cui il teatro, la narrazione che scaturisce da ogni scoperta e le attività proposte stimolano la mente e i sensi, sviluppano la creatività, lo senso del piacere per fare e la bellezza, necessari per la formazione dei cittadini di domani.

Art. 4 - Attività di interesse generale

La attività che l'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri soci, di loro famiglie o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettere D, I, F, K, U dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive.

modificazioni: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del dgl 22/01/2004 n42 e successive modificazioni k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017.

In particolare l'associazione si propone di:

- gestire e valorizzare il materiale scenico ricevuto in comodato d'uso dalla società Cooperativa La Baracca onlus (di seguito La Baracca) che gestisce il teatro Testoni Ragazzi del Comune di Bologna, garantendone la promozione e la custodia;
- mantenere un dialogo attivo con la Pubblica Amministrazione e in particolare con il Comune di Piadena Drizzona, con la Baracca che opera da più di 45 anni nel teatro Testoni Ragazzi con un'attività di produzione e di programmazione a valenza nazionale ed internazionale dedicata ai piccolissimi, ai bambini/ragazzi, alle loro famiglie e alle scuole;



...azioni di educazione, istruzione e formazione
...professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e
...successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse
...sociale con finalità educative, di organizzazione e gestione di
...attività culturali, artistiche, sportive di interesse sociale, incluse
...attività di promozione e diffusione della cultura
...e della pratica del volontariato e delle attività di volontariato
...previste al capo II del D.Lgs. 117/2001, di cui al capo II del
...e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi
...del d.lgs. 120/1999 n. 43 e successive modificazioni e
...organizzazione e gestione di attività di interesse sociale,
...culturali e religiose, di promozione e diffusione della cultura,
...gestione di attività e progetti di cui alla legge 18 agosto 2001 n.
...150, e successive modificazioni, o organizzazione di attività di interesse
...sociale e sostegno al lavoro e sviluppo di attività di interesse
...generale a norma dell'art. 3 del D.Lgs. 117/2001.
...in particolare l'assegnazione al proprio di
...gestire e valorizzare il patrimonio storico, culturale e
...comprendente il bene della società, l'organizzazione e la gestione della
...in seguito (la Direzione) che gestisce il bene, l'attività
...Ragioni del Comune di Bologna, gestisce la
...promozione e la cultura.
...mantenere un dialogo con la Provincia
...Amministrazione e in particolare con il Comune di Pinerolo
...l'impresa con la Direzione che opera da più di 45 anni nel
...sotto Testate Ragioni con attività di produzione e di
...programmazione e attività tecniche ed internazionali
...dedicata ai piccoli, ai bambini, alle loro famiglie
...e alle scuole.



- realizzare attività espositive, laboratoriali dedicate specificatamente ai bambini e ai ragazzi;
- promuovere eventi culturali per scuole, enti pubblici e privati, associazioni interessate all'arte e alla cultura per l'infanzia;
- realizzare spettacoli, iniziative teatrali e altre attività culturali e artistiche per i bambini, i ragazzi, le loro famiglie e le scuole;
- attivare collaborazioni con queste ultime prevedendo percorsi dedicati anche all'esterno della struttura espositiva, per favorire la relazione e la conoscenza del territorio;
- favorire la creazione di una rete tra realtà pubbliche e private per arricchire i contenuti, sviluppare progetti e potenziare la gestione del museo dinamico.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati.

3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti determinati dall'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente



per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione nel dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di adesione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Inoltre possono presentare domanda di adesione all'associazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnano concretamente per realizzarle, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Gli Enti del Terzo Settore aderenti partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conferiti dallo statuto nella persona del proprio legale rappresentante o da un suo delegato.

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.



5. La prestazione delle attività volontarie sono a titolo gratuito e non possono essere considerate rapporti del beneficiario. Ai volontari possono essere imputate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestite, nei limiti e alle condizioni definite in apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di volontariato patrimoniale con l'Associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate, purché esse non costituiscano strumento a secondata nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione nel dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di adesione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne approvano lo Statuto e che, in base al profilo di solidarietà, si impegnano concretamente per la realizzazione. Inoltre possono presentare domanda di adesione all'Associazione alle Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividano la finalità e che si impegnano concretamente per la realizzazione, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Gli Enti del Terzo Settore aderenti partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conferiti dallo statuto nella persona del proprio legale rappresentante o da un suo delegato. Per i minori la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che eserciti potestà genitoriale o da un tutore legale.

2. La domanda di adesione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. Se Ente del Terzo settore la denominazione, la sede legale, il Codice fiscale e/o la Partita Iva nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale del legale rappresentante;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di adesione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.



2. La domanda di adesione deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica; Se l'adesione è presentata da un soggetto diverso dal socio, il Codice Fiscale e la Partita IVA nonché i numeri telefonici e l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del nome, cognome, residenza e luogo di nascita, codice fiscale del legale rappresentante;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti di attuazione, anche se direttamente alla deliberazione seguita dall'assemblea degli organi associativi.

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non che i requisiti giuridici del socio in cui è pervenuta la domanda di adesione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione a regola con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rifiuto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritto e dovere del socio

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea. Il diritto di voto del socio minorenni è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore. Il socio minorenni non può candidarsi alle cariche sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo;
- d) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) non arrecare danno all'Associazione;
- d) versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative in sede di assemblea;

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente in sede di assemblea.



2. Ciascun socio ha il dovere di:

a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea. Il diritto di voto del socio inquilino è esercitato dagli associati in rappresentanza gestionale sulla stessa o da suo figlio. Il socio inquilino non può candidarsi alle cariche sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;

c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali richiedendoli per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo;

d) di essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità previste dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;

c) non smettere danno all'Associazione;

d) versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito e eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative in sede di assemblea;

4. La quota sociale è annuale, non è restituibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente in sede di assemblea.



5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.

2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti, se istituito, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) dall'Assemblea dei soci
- b) dal Consiglio Direttivo
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza



8. Le quote sociali contrattate alle attività associative, qualora debbano non hanno valore patrimoniale.

Art. 7 - Forma della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per incasso o per rescissione.

2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo. Il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il ripetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. Il socio che contravviene a quanto stabilito dallo statuto o alle decisioni deliberata dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati o al Consiglio del Patron, se istituito, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

5. L'Assemblea delibera sul ricorso accolta, con il rifiuto del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dell'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) dall'Assemblea dei soci
- b) dal Consiglio Direttivo
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza

d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione



per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione qualora redatto, all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;

- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) fissa l'ammontare dell'eventuale quota associativa.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si



per l'atto in corso, essere al piano preventivo
dell'Associazione, senza nulla, all'atto del quale viene
indotto l'eventuale aumento della quota sociale annua;
d) decise e approvate le deliberazioni e le relazioni
sull'attività svolta che riguardano quanto richiesto ed i risultati
conseguenti;
e) deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del
Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei
loro confronti in caso di danni di qualunque tipo, derivanti da
loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f) deliberare, quando richiesto e in prima istanza, sui
provvedimenti di esclusione dal socio, garantendo ad esso la
più ampia garanzia di contraddittorio;
g) deliberare, quando richiesto e in prima istanza, sui
provvedimenti di rigetto della domanda di ammissione
all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di
contraddittorio;
h) approvare eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio
Direttivo;
i) deliberare sugli atti oggetto attribuiti dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
j) fissare l'ammontare dell'eventuale quota associativa;
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo
scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via
ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si

renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera—o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, facoltativamente anche mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno i tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito



rende necessario che le richieste dell'Associazione
2. L'Assemblea si riunisce, quindi, su convocazione del Presidente
o su richiesta motivata a firma di almeno un decimo (1/10) dei
soci oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio
Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della
riunione, mediante convocazione scritta dell'elenco di
convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche
elettronico che confermi la ricezione della convocazione da parte
dei destinatari, facoltativamente anche mediante affissione, nello
stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'elenco di
convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno,
del luogo, della data e della data dell'adunanza.
Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima
convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti
in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia
il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei soci presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito
alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione,
scissione, fusione o scioglimento dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea
straordinaria delibera con la presenza di almeno i tre quarti (3/4)
dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o
scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apporto



libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.

10. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con



libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle relative sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono parsi (ovvero che riguardano persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione e maggioranza del presente, a soluzione segreta).

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e tenuto nel libro dei verbali dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.

10. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dei soci che partecipano e vota.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito al consiglio è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi stabiliti nonché dalle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con

il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e/o il Tesoriere.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibile per massimo di 2 mandati.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- b) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) redige la bozza del bilancio preventivo se ritenuto necessario, e il programma delle attività;
- d) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo se redatto, l'ammontare della quota sociale annuale;
- e) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni;



Il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero da 3 ad un massimo

di 7 componenti, eletti dall'Assemblea dei soci.

5. Non può essere nominato consigliere o se nominato decade dal

suo ufficio l'interessato, l'interessato è tenuto a non essere contemporaneamente

ad una parte che comporre l'Assemblea dei soci, anche temporaneamente, dal

pubblico ufficio o l'incarico ad esecuzioni di ufficio.

6. Il Consiglio Direttivo nomina ed è formato il Presidente, il

Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

7. I componenti del Consiglio Direttivo nominano a carica per la

durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili per massimo di 2

mandati.

Art. 14 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del

Presidente almeno quattro volte l'anno e quando sia fatta

richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle

attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

b) delibera in merito alle iniziative del potere di rappresentanza

dei consiglieri;

c) redige la bilancia del bilancio preventivo se ritenuto necessario;

e il programma delle attività;

d) propone all'Assemblea delle bilancia del bilancio preventivo se

richiesto, l'ammontare della quota sociale versata;

e) gestisce la contabilità e redige la bilancia del bilancio consuntivo

nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenta quanto

realizzato ed i risultati conseguiti secondo quanto disposto

dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

- f) approva o rigetta le domande di ammissione;
- g) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- h) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto il verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il Consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.



1) approvare o rigettare le deliberazioni del Consiglio;
2) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti riguardanti
la esclusione del socio;
3) eleggere ogni altro organo amministrativo e di controllo, della
società o della legge, al quale compete o ad altro organo sociale
statuito dalla legge.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di gestione
della società. È composto da un numero di soci determinato dall'Assemblea
ordinaria.

2. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza della
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.

3. In ogni riunione del Consiglio Direttivo è tenuto il verbale da
parte del Segretario dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri non possa essere presente, il Consiglio
Direttivo può delegare la rappresentanza con il potere del voto a un
consigliere non iscritto, designato con atto scritto dall'Associazione.
Qualora non si siano designati con atto scritto i consiglieri sostituti,
il consigliere delegato può rappresentare il consigliere assente. I
consiglieri sostituti non hanno diritto di voto.

5. Qualora si dimetta o sia escluso un consigliere, il Consiglio
Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria e il Presidente deve
convocare questa prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo
 rinnovo.

6. Il Consiglio Direttivo può tenere per iscritto o verbalmente le
deliberazioni che sia con consenso di accettazione l'Assemblea
ordinaria, di verbalizzazione contestuale per iscritto o di
deliberazione a voce.



Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.
2. Il Vicepresidente assume la funzione di tesoriere qualora non venga incaricato altro membro del consiglio direttivo per tale funzione.
3. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario e il Tesoriere



Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che lo riguardano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza assoluta.
3. Il Presidente dura in carica per un periodo di tre anni e non può essere rieletto per un periodo superiore a quello per il quale è stato nominato. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire temporaneamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni necessarie al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione.
2. Il Vicepresidente assume la funzione di legale rappresentante non venga incaricato altro membro del Consiglio Direttivo per tale funzione.
3. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'esistenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario e il Tesoriere



1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.
2. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione se redatto. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.
2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:
 - a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
 - b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
 - c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro,



Il Registro verifica la validità delle deliberazioni dell'Assemblea e il Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta del libro verbale e dell'elenco dei soci.

Il Registro cura ogni altro adempimento dell'Associazione. Qualora la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, conserva la tenuta del libro contabile, provvede (dal punto di vista contabile) al rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione se redatto. Il Registro e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 15 - Organo di Controllo e Revisione Legale
1. Qualora non siano in condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 175/2017 e successive modificazioni l'Associazione nomina l'Organo di Controllo.

2. Qualora non siano in condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. 175/2017 e successive modificazioni l'Associazione nomina un Revisione Legale del Conto o una società di Revisione Legale nell'apposito registro.

Art. 16 - Libro Soci
1. Sono libri sociali dell'Associazione:
a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
b) il libro verbale dell'Assemblea, contenente gli atti di convocazione e i verbali dell'Assemblea;

c) il libro verbale del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
d) il registro dei volontari, contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2017, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro.

ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Ente del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici e privati
 - c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
 - d) rendite patrimoniali
 - e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
 - f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione derivanti da convenzioni purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata



ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in
modo occasionale.
2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario
dell'Associazione.
3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la
data, l'ordine del giorno e la descrizione della discussione di ogni
punto all'ordine del giorno e risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal
Segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Ente del Terzo settore, comprensivo di
eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e
utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e final
dall'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati
ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali;
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate
occasionamente, anche mediante offerta di beni di modico
valore e di servizi;
- f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute
dall'Associazione derivanti da convenzioni purché
adeguatamente documentate, per l'attività di interesse
generale prestata.

- g) eventuali rimborsi derivanti da convenzioni
- h) proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci e dei loro familiari per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti
- j) eventuali altre entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del 6° comma, art. 85 del D.Lgs. n. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge.

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23- Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.

3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura



1) eventuali impieghi di lavoro da conversione
2) proventi derivanti da attività non nel controllo del socio e del loro
parentela per i quali è richiesto uno specifico conteggio
3) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti
imposti dalla legge e dai regolamenti
4) eventuali altre attività dovute a attività effettuate in anni del
2° comma art. 65 del D.Lgs. n. 117/2017, svolte senza
l'intervento di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenza sul mercato
5) altre attività espressamente previste dalla legge
2. La quota sociale, se l'Assemblea ne decide, è pagabile non
è ripartibile e trasferibile se non nel caso previsto dalla legge.
Art. 52 - Statuto contabile
1. Il Consiglio Direttivo gestisce le attività contabili
dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13
e dall'art. 67 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 53 - Esercizio sociale
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare
il 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del
Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 2° comma del D.Lgs.
117/2017.
3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione
sull'attività svolta che documenti il carattere economico e
strutturale delle attività diverse, qualora esista.
4. La parte del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività
svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere
approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio.

5. Il bilancio preventivo, qualora redatto, deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.

6. La bozza del bilancio preventivo, qualora redatto, e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

7. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l'Associazione sono assicurate per malattia e infortunio connessi allo svolgimento della attività di volontariato e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può



del servizio.

5. Il bilancio preventivo, questo reddito, deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 11/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve essere trasmesso all'Associazione entro questo termine.

6. La parte del bilancio preventivo, questo reddito, e del programma di attività sono approvati dal Consiglio Direttivo e devono essere depositati e approvati dall'Associazione entro questo mese dalla chiusura dell'esercizio.

7. Nel termine fissato di cui al comma 5, al superamento delle scadenze di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. del Terzo Settore, si provvede la predisposizione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Associazione. Il bilancio consuntivo è redatto secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 34 - Divisione di distribuzione degli utili

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati e fondi associati, eccetto che a collaboratori amministrativi ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di cessazione o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35 - Associazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l'Associazione sono assicurate per malattia e infortunio connessi alle attività svolte nell'ambito di volontariato e responsabilità civile.

2. L'Associazione provvede a fornire al Consiglio Direttivo, può

assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Data, luogo

Il Segretario

Giurgeni

Il Presidente

Casasini

Agenzia Delle Entrate - DP Cremona
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore
Atto registrato al n. 210 serie 3 il 2/8/15
Imposte assolte per € 2.000 (duemila)
Il Funzionario



assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio restauro è
devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs.
11/2017 e salvo diversa destinazione prevista dalla legge ad altro
Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso
l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio restauro,
il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 2, comma 1,
del D.Lgs. 11/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento
alle normative vigenti in materia ed ai principi generali
dell'ordinamento giuridico.

Data, luogo

Il Segretario

Il Presidente

